

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE  
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE  
PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 31 ottobre 2017

## **Indice**

### **CAPO I – Disposizioni generali**

- Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Principi generali
- Art. 4 – I cittadini attivi
- Art. 5 – Patto di collaborazione
- Art. 6 – Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici
- Art. 7 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi
- Art. 8 – Promozione della creatività urbana

### **CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale**

- Art. 9 – Disposizioni generali
- Art. 10 – Proposte di collaborazione

### **CAPO III – Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici**

- Art. 11 – Interventi di cura occasionale
- Art. 12 – Gestione condivisa di spazi pubblici
- Art. 13 – Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

### **CAPO IV – Interventi di cura e rigenerazione di edifici**

- Art. 14 – Individuazione degli edifici
- Art. 15 – Gestione condivisa di edifici

### **CAPO V – Interventi di cura e rigenerazione di beni immateriali**

- Art. 16 – Cura e rigenerazione di beni immateriali

### **CAPO VI - Formazione**

- Art. 17 – Finalità della formazione
- Art. 18 – Il ruolo delle scuole

### **CAPO VII – Forme di sostegno**

- Art. 19 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art. 20 – Accesso agli spazi comunali
- Art. 21 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 22 – Affiancamento nella progettazione
- Art. 23 – Risorse finanziarie a titolo di rimborsi di costi sostenuti
- Art. 24 – Autofinanziamento
- Art. 25 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

**CAPO VIII – Comunicazione, trasparenza e valutazione**

Art. 26 – Comunicazione collaborativa

Art. 27 – Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione - schemi di collaborazione predefiniti

Art. 28 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

**CAPO IX – Responsabilità e vigilanza**

Art. 29 – Prevenzione dei rischi

Art. 30 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Art. 31 – Clausole interpretative

**CAPO X – Disposizioni finali**

Art. 32 – Sperimentazione

Art. 33 – Disposizioni transitorie

## **CAPO I - Disposizioni generali**

### ***Art. 1***

#### ***(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)***

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, materiali ed immateriali, dando in particolare attuazione agli art. 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini attivi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, richieda la collaborazione o risponda ai programmi o alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra i cittadini attivi e l'Amministrazione è formalizzata attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano la concessione di contributi o sovvenzioni per lo svolgimento di attività sociali o progetti culturali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

### ***Art. 2***

#### ***(Definizioni)***

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) **Beni comuni:** i beni, materiali o immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, ai sensi dell'art. 118 quarto comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione, al fine di migliorarne la fruizione e il benessere collettivi.
  - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Monterotondo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, ai sensi del presente regolamento.

- d) Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- e) Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni.
- f) Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità. Gli interventi di cura possono interessare, oltre che beni materiali, anche beni immateriali, quali l'identità storica e culturale del territorio, la solidarietà e la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- g) Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni, svolti congiuntamente dai cittadini attivi e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusione di tutti gli interessati.
- h) Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione, innovazione, conservazione e miglioramento dei beni comuni;
- i) Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o privata, assoggettati ad uso pubblico.

### **Art. 3**

#### **(Principi generali)**

1. La collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
- a) Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini stessi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

- e) Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- f) Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- g) Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- h) Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini attivi avvenga nel rispetto di specifiche formalità, solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- i) Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.
- j) Promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, lingua, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità.

#### **Art. 4**

##### ***(I cittadini attivi)***

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli volontari o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni: deve trattarsi quindi o dei legali rappresentanti, o di persone munite di formale autorizzazione da parte della stessa formazione sociale.
4. I patti di collaborazione, di cui all'art. 5 del presente regolamento, riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

5. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini attivi ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni, anche quale restituzione alla comunità di benefici e aiuti ottenuti in momenti di necessità, con le modalità previste dalla normativa in materia di volontariato.

### **Art. 5**

#### **(Patto di collaborazione)**

1. Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini attivi e Amministrazione;
- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini attivi per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.

4. L'accordo potrà altresì prevedere, ove possibile, in relazione all'oggetto dell'accordo ed all'organizzazione dell'Ente, attività di formazione per il trasferimento di conoscenze e metodologie utili ad operare nella cura condivisa dei beni comuni.

## **Art. 6**

### ***(Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)***

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi e sugli edifici pubblici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione;

- vigilare sul corretto uso del bene comune.

3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

4. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti di riqualificazione degli immobili acquisiti dall'Amministrazione nell'ambito della normativa prevista dal Codice delle norme antimafia in riferimento ai beni confiscati alla mafia. L'Amministrazione comunale, pertanto, nell'ambito del percorso ad evidenza pubblica per l'assegnazione di tali beni, può premiare la presenza e costituzione di patti di collaborazione tra cittadini attivi che qualifichino l'azione del futuro soggetto gestore.

## **Art. 7**

### ***(Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)***

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti sul territorio del Comune, per realizzare servizi collaborativi, attività e interventi aventi finalità di utilità sociale e pubblico interesse.

2. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale e a tal fine promuove la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

### **Art. 8**

#### ***(Promozione della creatività urbana)***

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

## **CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale**

### **Art. 9**

#### ***(Disposizioni generali)***

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione.
2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
3. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 27, il consenso del Comune può essere manifestato a priori. In tali ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole previste, possono

intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni senza la necessità di ulteriori formalità.

4. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
5. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi o degli edifici, nonché degli obiettivi economici, culturali o sociali, che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
6. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata dal Comune mediante procedure trasparenti di tipo partecipativo, con l'attivazione di moduli di Co-progettazione tra Amministrazione comunale e i cittadini attivi proponenti, finalizzati alla formulazione di una proposta unitaria e condivisa.

### ***Art. 10***

#### ***(Proposte di collaborazione)***

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
  - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
  - b) la proposta rientri tra gli schemi di collaborazione predefiniti (di cui all'art. 27);
  - c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni dello schema di collaborazione predefinito.
4. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1, il Servizio deputato alla gestione della proposta di collaborazione informa il proponente sui tempi e modalità dell'istruttoria.
5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori di servizi pubblici eventualmente coinvolti.
7. Il Servizio predispose, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al Dirigente del Servizio o dei Servizi competenti per materia.

8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.
9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare dell'Organo comunale competente.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Dirigente del Servizio individuato e, nel caso di cui al precedente comma 9, dovranno essere adottati tutti gli atti amministrativi necessari.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati.

### **CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici**

#### *Art. 11*

##### *(Interventi di cura occasionale)*

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma ricade all'interno degli schemi di collaborazione predefiniti, di cui al successivo art. 27, comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale, il Comune pubblicizza gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

#### *Art. 12*

##### *(Gestione condivisa di spazi pubblici)*

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

**Art. 13**

***(Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)***

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

**CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici**

**Art. 14**

***(Individuazione degli edifici)***

1. La Giunta, su proposta del competente servizio, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione, da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini attivi e Comune.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

**Art. 15**

***(Gestione condivisa di edifici)***

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e la rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini attivi disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'Amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

**CAPO V - Interventi di cura e rigenerazione di beni immateriali**

**Art. 16**

***(Cura e rigenerazione di beni immateriali)***

1. I cittadini attivi possono collaborare con l'Amministrazione per la cura e rigenerazione di beni immateriali, quali ad esempio l'identità storica e culturale del territorio, la solidarietà, la coesione sociale, la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2. L'azione dei cittadini attivi può esprimersi nelle seguenti forme, esemplificative e non esclusive:
  - messa a disposizione della propria competenza professionale e culturale, per studi, ricerche, progettazioni, valutazioni, attività formative, attività promozionali;
  - disponibilità di lavoro volontario per aumentare la fruibilità dei servizi e delle iniziative dell'Amministrazione e della comunità locale, al fine di promuovere il miglioramento del benessere e della coesione sociale;
  - impegno ad azioni di vicinato, a favore di persone e gruppi sociali, per migliorarne le condizioni di vita, la sicurezza e l'inserimento sociale;
  - sviluppo di azioni per la valorizzazione e la tutela del paesaggio e dell'ambiente.

## **CAPO VI - Formazione**

### *Art. 17*

#### *(Finalità della formazione)*

1. Il Comune, se opportuno, può prevedere attività di formazione dei cittadini attivi, per qualificare le attività svolte.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti sul territorio e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
  - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
  - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
  - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
  - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
  - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

### *Art. 18*

#### *(Il ruolo delle scuole)*

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.
3. Il Comune collabora con le scuole e con le Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie;
4. I patti di collaborazione con le scuole e con le Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

## **CAPO VII - Forme di sostegno**

### *Art. 19*

#### *(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)*

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, può prevedere esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera *k*), del Regolamento C.O.S.A.P., in quanto attività assimilabili a quelle svolte da ONLUS per attività di natura istituzionale finalizzate al perseguimento di finalità di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

**Art. 20**

***(Accesso agli spazi comunali)***

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

**Art. 21**

***(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)***

1. Il Comune, se necessario, fornisce i dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini attivi ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

**Art. 22**

***(Affiancamento nella progettazione)***

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini attivi nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

**Art. 23**

***(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)***

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni, nella forma del rimborso.

2. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini attivi che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
3. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del rimborso comunale e le modalità di erogazione.
4. La liquidazione del rimborso è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.
5. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
  - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
  - b) polizze assicurative inerenti specificatamente l'attività prevista nel patto di collaborazione;
  - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini attivi.
6. I cittadini attivi possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

#### ***Art. 24***

##### ***(Autofinanziamento)***

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini attivi volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
  - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
  - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini attivi;
  - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessori nell'ambito del programma di azioni ed interventi previsti nel patto, finalizzate all'autofinanziamento.

**Art. 25**

***(Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)***

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

**CAPO VIII - Comunicazione, trasparenza e valutazione**

**Art. 26**

***(Comunicazione collaborativa)***

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a propria disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
  - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

**Art. 27**

***(Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione - schemi di collaborazione predefiniti)***

1. I Dirigenti dei Servizi definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche rientranti negli *Schemi di collaborazione predefiniti*, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione

presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

### **Art. 28**

#### ***(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)***

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia: chiarezza, periodicità, verificabilità.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione e dovranno in ogni caso prevedere che vengano indicati:
  - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b) azioni e servizi resi;
  - c) risultati raggiunti;
  - d) risorse disponibili e utilizzate e la loro fonte.
4. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

## **CAPO IX - Responsabilità e vigilanza**

### **Art. 29**

#### ***(Prevenzione dei rischi)***

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### ***Art. 30***

#### ***(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)***

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni concordati tra l'Amministrazione e i cittadini attivi e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e alla rigenerazione di beni comuni rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e alla rigenerazione di beni comuni assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

### ***Art. 31***

#### ***(Clausole interpretative)***

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

## **Capo X – Disposizioni finali**

### ***Art. 32***

#### ***(Sperimentazione)***

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

### ***Art. 33***

#### ***(Disposizioni transitorie)***

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

\* \* \* \* \*